




9.11 Ricerca di persone disperse e scomparse

9.11.1 Persone disperse



Il problema della ricerca delle persone disperse/scomparse, rappresenta uno degli aspetti più critici degli scenari operativi di intervento, caratterizzato da una grande difficoltà di approccio per una serie di fattori e di variabili, sovente con connotazioni al limite fra diverse tipologie di approccio e con contorni in qualche caso difficilmente delineati, fra

soccorso a persona, intervento sanitario, protezione civile, attività di pubblica sicurezza o, in alcuni casi, di polizia giudiziaria.

È necessario, pertanto, inquadrare in via generale le casistiche più frequenti in cui ci si vede impegnati in attività di ricerca o per le quali viene richiesto un intervento delle strutture di protezione civile, cui corrispondono particolari normative di settore nonché differenti metodologie di approccio operativo.

La ricerca di Persone Disperse in contesti di cui all'articolo 7 del D.lgs. 01/2018 rientra direttamente tra le attività di Protezione Civile propriamente dette, ossia la ricerca di quelle persone di cui non si hanno più tracce a seguito di un evento calamitoso, sia esso di origine naturale che antropica. Tutte le attività connesse alla ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti sopraindicati, al contrario, non rientrano direttamente tra le attività di Protezione Civile previste e disciplinate dal D.lgs. 01/2018.

La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o impervio (intendendosi per ambiente impervio quelle porzioni del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione), è specificamente disciplinata dalla legge 21 marzo 2001, n. 74, articolo 1, comma 2 e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 articolo 80, che ne incardina le funzioni di coordinamento sul Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nel quadro delle competenze assegnate al Club Alpino Italiano dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91 (DPCM 09/11/2012, punto 2.3.2.).



La ricerca di persone disperse, sempre a seguito di evento calamitoso (sia esso un evento naturale o di origine antropica) in ambiente diverso da quello montano, impervio o ipogeo, ovvero in ambiente acquatico, non risulta, al momento attuale, oggetto di una specifica ed organica disciplina, fermo restando le competenze primarie -in tali altri differenti scenari- del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'Art. 10 del D.lgs. 01/2018.

Tra i tipi di eventi calamitosi che possono richiedere l'attivazione delle procedure per la ricerca delle persone disperse, si segnalano sia quelli di origine naturale (terremoti, alluvioni, frane, attività escursionistiche, incendi boschivi, ecc.) ovvero di origine antropica (esplosioni, crolli, incidenti industriali).



9.11.2 Persone scomparse

Differente è il caso delle **Persone Scomparse** che va assolutamente distinto dal concetto di **Persona Dispersa**, dove **la qualificazione di Persona Scomparsa è da intendersi come lo stato in cui verte una persona di cui non si hanno notizie, o per allontanamento dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora ovvero, per le circostanze in cui possa essere avvenuto il fatto, sia da ritenersi che dalla sua scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l'incolumità personale della stessa. Sono pertanto definibili come persone scomparse quelle che volontariamente o involontariamente si sono allontanate o dileguate dai luoghi di residenza senza fornire indicazioni, ovvero persone che, per altre evenienze di volta in volta individuate, non forniscono comunque indicazioni utili alla loro localizzazione e/o individuazione, e per le quali è stata formalizzata denuncia di scomparsa alle Forze di Polizia.**

Lo status di "**Persona Scomparsa**" è, infatti, normato dalla legge 203 del 14 novembre 2012 "*Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse*", ed **è tale solo a seguito di formalizzazione di specifica denuncia alle forze di polizia**, le quali a seguito di ricevimento di denuncia di scomparsa da parte di familiare (o da chiunque abbia timore che dalla scomparsa possa derivare nocumento per la vita della persona), inseriscono i dati nei sistemi di elaborazione dati S.D.I. (Sistema Di Indagine) e nel Ri.Sc. (Ricerca Scomparsi) ed avviano immediatamente le attività di ricerca dando contestuale comunicazione al Prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del Commissario Straordinario per le Persone Scomparse e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali (il Sindaco quale Autorità di Pubblica Sicurezza sul proprio territorio), del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio.

Nell'ambito delle iniziative di propria competenza il Prefetto valuta, altresì, sentiti l'autorità giudiziaria ed i familiari della persona scomparsa, l'eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.

In questo caso può accadere che le autorità competenti possano richiedere il concorso nelle ricerche di persone disperse del Servizio Comunale di Protezione Civile. Le ricerche di Persone Scomparse sono normalmente condotte secondo una specifica Pianificazione territoriale redatta ed approvata a cura delle Prefetture-UTG seguendo particolari *Linee*



Guida diramate dal Commissario Straordinario per le Persone Scomparse, che disciplinano le differenti competenze, le modalità operative e l'eventuale coinvolgimento di dei sistemi locali di Protezione Civile in ausilio delle componenti ordinarie per competenza (FF.OO. – Vigili del Fuoco, 118, ecc.).



9.11.3 Analisi del profilo di rischio

Il territorio comunale presenta alcune aree nelle quali, potenzialmente, potrebbero perdersi persone che non conoscono i luoghi ovvero che si possono trovare in difficoltà psicofisiche. Va inoltre ricordata la presenza delle Strutture Residenziali per Anziani (vedi Allegato A. Banca dati) i cui ospiti, a causa di problemi di equilibrio psichico, potrebbero eludere la vigilanza del personale della Struttura e vagare all'esterno, con il rischio di perdersi e rendere necessaria la loro ricerca.

In ogni caso, è necessario operare una netta distinzione tra coloro che volutamente fanno perdere le proprie tracce e coloro che viceversa scompaiono per cause indipendenti dalla propria volontà. Infatti, dalla casistica si desume che talune persone, date per disperse, in realtà avevano deciso, volontariamente e per motivazioni diverse, di rompere i contatti con parenti e conoscenti e, pertanto, considerato che tali decisioni rientrano nella sfera di libertà di ciascun cittadino, in assenza di reati o di denunce di scomparsa non vi è motivo per avviare specifiche ricerche.

Per l'elaborazione degli scenari di rischio, il presente Piano di protezione civile comunale si raccorda con il **Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse** redatto dalla Prefettura di Bari-UTG, cui si rimanda il lettore per ogni ulteriore approfondimento (cfr. **Allegato M**). L'obiettivo del suddetto Piano è quello di fornire una guida alla adozione dei provvedimenti e all'applicazione delle procedure da seguire per le attività di ricerca delle persone scomparse, garantendo la massima integrazione di tutte le risorse di prevenzione, protezione e soccorso disponibili in ambito di Città Metropolitana nonché la pronta attivazione e partecipazione alle operazioni di ricerca di tutti i soggetti sia istituzionali che diversamente qualificati in grado di concorrervi positivamente.

In relazione alle caratteristiche del territorio, dell'ambiente e delle attività antropiche, occorre tenere distinti, ai fini della pianificazione delle operazioni di ricerca, tre scenari a seconda che l'evento si verifichi:

- a) **in centro urbano o territorio antropizzato per la presenza di insediamenti abitativi, produttivi, di servizio o infrastrutturali;**
- b) **in zone rurali o zone impervie ad ampio raggio con particolari difficoltà di accesso e di esplorazione;**
- c) **in prossimità di zone marittime.**

Per ogni scenario, in relazione agli elementi disponibili sulla motivazione della scomparsa (così come enucleabile dalla denuncia), il Piano provinciale prevede una specifica procedura di gestione delle ricerche, fatti salvi i casi in cui la scomparsa sia



connessa alla commissione di un reato. In tale ultima ipotesi, ferme restando le attività finalizzate nella imminenza dell'evento alla salvaguardia della vita umana, resta riservata all'Autorità Giudiziaria competente la direzione dell'attività di ricerca, ivi compresa la disposizione della sospensione o della temporanea chiusura delle ricerche per esigenze investigative o correlate alla tutela del segreto ai sensi dell'art. 329 cpp.

Nel quadro della regolazione delle ricerche contenuta nel Piano provinciale per ciascuno scenario, la individuazione dei soggetti da coinvolgere e la programmazione delle attività da porre in essere tengono conto dell'età (minorenni, maggiorenni, ultra 65enni), del sesso e della nazionalità dello scomparso, nonché della possibile causa dell'evento (allontanamento volontario, evento meteorologico, smarrimento involontario sul territorio, disturbi psicologici, sottrazione da parte del coniuge o altro familiare, etc.).

Per quanto attiene le competenze ad intervenire e coordinare le attività di ricerca delle Persone Scomparse, la pianificazione della Prefettura-UTG di Bari prevede:

- Nel caso in cui l'area di presunta scomparsa risulti *interna al centro abitato o in zona di insediamenti produttivi*, di servizio o infrastrutturali del Comune Capoluogo e nei Comuni di Bitonto, Corato, Gravina in Puglia e Monopoli, le unità di ricerca vengono attivate nell'ambito del personale delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale con il coordinamento operativo delle squadre da parte del funzionario designato dalla Questura. Nel caso in cui l'area di presunta scomparsa risulti interna al centro abitato o in zona di insediamenti produttivi, di servizio o infrastrutturali dei restanti Comuni della Provincia le unità di ricerca, nella suddetta composizione, agiranno con il coordinamento operativo dell'ufficiale designato del Comando Provinciale dei Carabinieri.
- Nel caso in cui l'area di presunta scomparsa sia in *zona rurale o boschiva* le unità di ricerca sopracitate vengono integrate con il personale del Corpo Forestale dello Stato (ora Carabinieri Forestali), fermo restando quanto previsto in precedenza sul coordinamento operativo.
- Nel caso in cui l'area di presunta scomparsa sia in prossimità di zone marittime, non riguardanti il *soccorso in mare*, le unità di ricerca attivate nell'ambito del personale dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto, delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale agiranno con il coordinamento tecnico delle squadre da parte del funzionario designato dei Vigili del Fuoco.
- Nel caso in cui l'area di presunta scomparsa sia in *ambiente ipogeo o in zone impervie* e l'intervento richiesto implichi specifiche competenze tecniche, le unità di ricerca sono integrate con personale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed agiranno con il coordinamento tecnico di quest'ultimo Corpo.



Nel § 11.10 sono riportate le procedure operative da eseguire nel caso si debba effettuare la ricerca di persone disperse che coinvolga il Servizio Comunale di Protezione Civile.